



CITTA' DI  
ARIANO IRPINO

**Area Finanziaria**

Servizi Ragioneria - Attività Produttive - Tributi

**Servizio Attività Produttive**

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello

**DETERMINAZIONE n° 257 del 21/10/2009**

**OGGETTO: Criteri per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza/autorizzazione prevista dall'art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S.**

**IL DIRIGENTE**

- **Visti** gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- **Visto** l'art. 119 dello Statuto Comunale
- **Visto** il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali per l'Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14/10/09
  
- **Premesso** che l'art. 110, comma 10 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773; " *Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.*", prevede una sanzione accessoria da uno a trenta giorni di sospensione della licenza /autorizzazione del pubblico esercizio per le violazioni del comma 9 del medesimo articolo
  
- **Considerato** che occorre provvedere alla graduazione della sanzione amministrativa accessoria sopra citata da comminare nei confronti dei titolari dei pubblici esercizi incorsi nella violazione del comma 9 dell'art. 110 del TULPS
  
- **Ritenuta** la necessità di individuare criteri certi per la corretta qualificazione della sanzione accessoria in questione, secondo i criteri individuati per la graduazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal citato comma 9
  
- **Visto** il decreto 21 maggio 2003 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con il quale sono stati definiti i criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che consentono l'uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di apparecchi e congegni per il gioco lecito in assenza del nulla osta previsto dall'art. 38 della legge 23.12.2000, n. 388

**DETERMINA**

*per le motivazioni di cui in premessa, che ivi si intendono interamente riportate,*

1. di **fissare** la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 110, comma 10, del TULPS, come sostituito con legge Finanziaria 2006, della sospensione della licenza o dell'autorizzazione del pubblico esercizio in base ai seguenti criteri:
  - da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS: 5 giorni
  - da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS: 15 giorni
  - oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS: 30 giorni
  - da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: 3 giorni
  - da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: 5 giorni
  - oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) del TULPS : 20 giorni
  - da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: 2 giorni
  - da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: 4 giorni
  - oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) del TULPS : 15 giorni
  
2. di **trasmettere** il presente provvedimento a: Servizio Affari Generali - Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio, Sindaco, Segretario Generale, Assessore alle Attività Produttive, nonché sul sito web: [www.comunediariano.it](http://www.comunediariano.it)

Ariano Irpino, lì 19/10/2009

Il Dirigente Area Finanziaria  
**Dott. Generoso RUZZA**